
Notiziario del Centro Elettronico di Documentazione della Corte Suprema di Cassazione

a cura di Ettore Giannantonio

SOMMARIO: 1. *Convegno di studio sull'informatica giuridica e sui nuovi uffici di documentazione e automazione.* — 2. *I dati relativi alle richieste di referendum.* — 3. *Notizie tecniche.*

1. CONVEGNO DI STUDIO SULL'INFORMATICA GIURIDICA E SUI NUOVI UFFICI DI DOCUMENTAZIONE E AUTOMAZIONE

L'Ufficio di Documentazione e Automazione della Corte di Appello di Palermo ha organizzato un convegno di studio nei giorni 13-14 dicembre del corrente anno in Erice (Trapani) nei locali del Centro «Ettore Maiorana» sul tema «Informatica giuridica ed i nuovi Uffici di Documentazione e Automazione». A tale convegno — il primo del genere — hanno partecipato i componenti l'UDA di Palermo (dott. Salvatore Mini, Presidente di Sezione della Corte e dirigente l'Ufficio, dott. Vincenzo Palmegiano, dott. Vito Amari, dott. Mario Fantacchiotti, dott. Antonino Scarpulla, dott. Salvatore Salvago, il dott. Vito Figlioli, Presidente di Sezione del Tribunale e coordinatore del gruppo «G. M. di Palermo, lo staff dirigenziale del Centro elettronico di documentazione della Corte di Cassazione, numerosissimi avvocati e magistrati degli uffici giudiziari della Regione.

Dopo il saluto e l'introduzione del dott. Salvatore Mini sono state svolte le previste relazioni del Direttore del CED dott. Vittorio Novelli (*Informatica giuridica generale e specializzata*) e dei magistrati addetti alla direzione del Centro elettronico, dott. Renato Borruso (*Prospettive dell'Informatica giudiziaria*), dott. Do-

menico Jannelli (*Organizzazione degli Uffici di Documentazione e Automazione*), dott. Francesco Rebuffat (*La documentazione della giurisprudenza di merito*), dott. Amedeo Postiglione (*Prospettive di un archivio elettronico in materia ecologica*), dott. Ettore Giannantonio (*Gli aspetti internazionali dell'informatica giuridica*).

Alle relazioni è seguito un interessante e vivace dibattito con numerosi e qualificati interventi.

Al termine dei lavori i convegnisti hanno approvato il seguente ordine del giorno:

— necessità che il Ministero di Grazia e Giustizia provveda al più presto a istituzionalizzare e dotare di opportuno personale di segreteria gli UDA costituiti per disposizione del Consiglio Superiore della Magistratura con circolare del 14 dicembre '79;

— necessità che il medesimo Ministero provveda ad istituire un ruolo tecnico, autonomo speciale, per i funzionari e gli impiegati dell'Amministrazione Giudiziaria addetti ai centri elettronici e agli UDA;

— opportunità di estendere la collaborazione del Centro elettronico della Corte Suprema con qualsiasi ente pubblico (statale, parastatale o regionale) per la costituzione delle banche di dati più necessarie alla documentazione del dato giuridico globale;

— riconoscimento pieno e incondizionato dell'utilità sia dell'informatica giuridica (con speciale riguardo agli archivi specializzati in materie particolari tra i quali primo tra tutti l'ecologia anche con riferimento agli impegni internazionali del Paese), come mezzo irrinunciabile di qualificazione e aggiornamento professionale di ogni operatore di diritto sia dell'informatica giudiziaria e al livello centralizzato e al livello periferico, come unico strumento in grado di contribuire in maniera nuova e decisiva all'ammodernamento del lavoro giudiziario specie per quanto riguarda: *a*) la formazione automatica dei ruoli; *b*) la formazione automatica o semiautomatica di talune procedure di pura routine (registrazioni, certificazioni, contabilizzazioni, ricopiatura parziale di atti già redatti);

— necessità di sensibilizzare tutti i magistrati e gli avvocati per l'opera di segnalazione, raccolta e massimazione delle sentenze di merito più utili da conoscere o perché contraddicenti ai principi affermati dalle giurisdizioni superiori o perché concernenti casi nuovi o, comunque, socialmente interessanti, con specialissimo riguardo alle materie condizionanti oggi la qualità della vita e precisamente: *a*) ecologia e sanità pubblica; *b*) regolamenti locali; *c*) difesa del consumatore; *d*) reati tributari ed economici; *e*) lavoro; *f*) provvedimenti concernenti i minori; *g*) costume sociale.

Riportiamo il testo della relazione tenuta dal dott. Jannelli al Convegno per la sua particolare importanza in ordine alla configurazione dei nuovi uffici.

Gli uffici periferici di documentazione e automazione del CED della Corte Suprema di Cassazione

I. *Premessa.* Il 6 dicembre 1979 segna la data di nascita degli uffici di documentazione e automazione. Il Consiglio Su-

periore della Magistratura, nella seduta tenuta nel giorno anzidetto, ebbe ad approvare e trasmettere, infatti, al Ministero di Grazia e Giustizia, ai Capi della Corte Suprema di Cassazione, delle Corti di Appello e dei Tribunali, una relazione intitolata «Costituzione e funzionamento presso gli uffici giudiziari periferici dotati di terminale di un ufficio per la documentazione e l'automazione». In tale relazione il CSM, dopo aver qualificato il Centro elettronico un «servizio di cui ogni magistrato deve potersi giovare come mezzo ordinario e irrinunciabile di qualificazione e aggiornamento professionale» e aver considerato che «la rilevanza dell'opera tecnologica del Centro offre concrete interessanti prospettive di miglioramento *quantitativo* oltre che *qualitativo* del lavoro giudiziario, il quale trae con tutta evidenza notevole vantaggio, sul piano dell'organizzazione e quindi del rendimento, del possesso, da parte tanto dei giudici quanto degli avvocati e degli altri operatori del diritto, e con il minimo dispendio di tempo, del *dato giuridico globale*, comprensivo delle normative anche locali e specialistiche, di tutte le giurisprudenze e della più completa informazione bibliografica», invitò i capi degli uffici a costituire un «ufficio di documentazione e automazione», col compito di collaborare con il CED della Corte di Cassazione sia per la diffusione dei dati sia per la loro elaborazione, e ciò al fine di assicurare la migliore utilizzazione del sistema elettronico di documentazione.

Nella relazione così vengono delineati la struttura organizzativa e i compiti di questo nuovo e importante ufficio periferico del CED.

Esso è affidato alla direzione di un magistrato, il quale sarà coadiuvato da quattro o da due magistrati a seconda che l'ufficio sia costituito presso le Corti di Appello o presso i Tribunali. Alla Segreteria dell'ufficio viene assegnato un funzionario o altro dipendente dell'am-

ministrazione con i compiti: *a)* di collegare il terminale con il Centro all'apertura dell'ufficio e disattivare il collegamento alla chiusura; *b)* di segnalare immediatamente per telefono al reparto trasmissione dati del Centro ogni eventuale disfunzione riscontrata; *c)* di provvedere al rifornimento di carta la stampante del terminale e di tenere presso l'ufficio tutto il materiale utile per facilitare la ricerca (codici, manuale per l'uso dei terminali, vademecum, schemi generali di classificazione, volume degli standards normativi e dei codici parlanti, notiziari inviati dal Centro); *d)* di controllare che al terminale accedano soltanto le persone autorizzate, di sorvegliare che il terminale sia usato correttamente e di effettuare, qualora ne sia richiesto, ricerche per quegli utenti che non sono in grado di eseguirle personalmente.

Il compito del magistrato dirigente l'ufficio di documentazione e quindi degli altri magistrati addetti viene indicato nella promozione, disciplina e sorveglianza dell'uso del terminale da parte sia dei magistrati, sia di tutti i professionisti che, sino ad ora sono stati autorizzati dal Ministero della Giustizia, nonché nella collaborazione con il Centro per l'elaborazione dei dati relativi alla giurisprudenza di merito. Così i magistrati dell'UDA, secondo la relazione:

a) illustrare ai colleghi e agli altri operatori del diritto i vantaggi, i principi e le modalità del sistema di ricerca organizzando appositi corsi di istruzione analoghi a quelli svolti dal Centro;

b) raccogliere, riassumere e trasmettere al Centro le sentenze e gli altri provvedimenti giurisdizionali dell'ufficio che per la novità delle questioni trattate, per la valutazione di situazioni tipiche di fatto o per l'eventuale contrasto con la giurisprudenza della Corte Suprema, debbano essere memorizzate nell'archivio elettronico della giurisprudenza di merito;

c) informare, con periodica regolarità, la direzione del Centro sull'uso del terminale formulando le più opportune proposte per il miglior andamento del servizio e collaborando con il Centro stesso per il perfezionamento del sistema di ricerca;

d) curare la gestione, da parte dell'UDA, di ogni altro apparato di telecomunicazione (quale il telex) e, in futuro, di ogni altra forma di automazione e di documentazione dell'ufficio giudiziario.

Questo è quanto si desume dalla relazione del Consiglio Superiore della Magistratura.

Vediamo ora di esaminare i problemi che si pongono riguardo ai compiti, ai contenuti dei nuovi uffici e quindi alla loro organizzazione.

II. I magistrati dell'UDA. Il primo compito dei magistrati addetti all'UDA e in particolare del magistrato dirigente questo ufficio è di controllare il servizio, più precisamente di promuovere, disciplinare e sorvegliare l'uso del terminale da parte degli aventi diritto. Riguardo a tale compito si pone il problema del metodo per l'identificazione dei magistrati da destinare a nuovo ufficio. Nella relazione del Consiglio Superiore della Magistratura si dice che questi magistrati dovranno essere prescelti tra coloro che abbiano partecipato ai corsi organizzati dal Centro elettronico per l'apprendimento del sistema di ricerca, abbiano dimostrato di sapersene completamente giovare nella pratica del lavoro giudiziario e presentino spiccate doti di capacità organizzativa. A tal fine — si precisa nella relazione — il Centro, per facilitare la scelta, invierà ai capi degli uffici giudiziari rose di nomi di magistrati che durante i corsi abbiano dimostrato maggiore idoneità per l'attività in questione. Dovendosi l'idoneità al nuovo ufficio valutare anche con rife-

rimento al decentramento dei corsi di apprendimento del sistema Italgire, il Centro ha iniziato ad organizzare — e sino ad ora ne ha svolto nove — corsi per i magistrati che intendono conseguire la qualifica di «istruttori», qualifica che viene comunicata ai Capi degli uffici giudiziari per ogni successiva valutazione ai fini della composizione degli uffici di Documentazione e Automazione.

In vista dell'interesse sociale all'affermazione del nuovo mezzo di diffusione delle informazioni giuridiche, i corsi di informatica giuridica dovranno essere svolti dall'UDA a tutti i livelli, anche al di fuori dell'amministrazione della Giustizia. I corsi dovranno essere diretti, quindi, oltre agli avvocati, ai notai e ai dottori commercialisti, anche ai funzionari delle regioni, province, comuni, nonché ai docenti e agli studenti universitari di facoltà giuridica.

III. *Segnalazione di provvedimenti giurisdizionali di merito rilevanti.* Il secondo compito dei magistrati degli UDA che riveste notevole importanza, consiste da un canto nella scelta della sentenza e degli altri provvedimenti giurisdizionali dell'ufficio giudiziario meritevoli di essere conosciuti dagli operatori del diritto perché concernenti questioni nuove o affermantici principi di diritto in contrasto con quelli enunciati dal giudice di legittimità, dall'altro nella elaborazione preelettronica degli stessi attraverso la loro massimazione, o meglio la formazione del precedente. La raccolta dei provvedimenti anzidetti, la formazione del precedente secondo i criteri indicati nella scheda dell'uopo predisposta dal gruppo di lavoro per la giurisprudenza di merito costituito presso il CED, la trasmissione di essi al Centro potranno senza dubbio seri problemi organizzativi. Li enuncio soltanto senza prendere posizione circa la loro soluzione.

Anzitutto il problema del sistema di spoglio dei provvedimenti: i magistrati

dell'UDA dovranno, cioè, affidarsi alle segnalazioni degli estensori e nell'ambito di esse decidere se il provvedimento debba essere memorizzato nell'archivio di merito, oppure dovranno prescindere dalla iniziativa individuale che, per diversi motivi, potrebbe rivelarsi inadeguata allo scopo e predisporre una organizzazione capillare per il reperimento dei provvedimenti?

Viene poi il problema della formazione del precedente: essa dovrà essere affidata all'estensore o curata direttamente dai magistrati dell'UDA?

Ancora il problema dei rapporti tra l'UDA e l'eventuale gruppo «G. M.» operante presso l'ufficio giudiziario.

La trasmissione del materiale di merito trattato preelettronicamente oggi avviene con l'invio del precedente estratto nonché del testo completo del provvedimento. Il Centro provvede, dal canto suo, alla memorizzazione del precedente e alla microfilmatura del testo completo del provvedimento. In futuro la trasmissione del precedente avverrà attraverso il terminale dell'ufficio di Documentazione e Automazione.

IV. *Reperimento di normative locali.* Al fine di assicurare la migliore utilizzazione del sistema elettronico di documentazione l'UDA dovrà collaborare con il CED per il reperimento delle normative locali, con riferimento all'attività dei diversi gruppi di lavoro operanti presso il Centro stesso e quindi agli archivi esistenti o di prossima formazione (materia ecologica, contratti collettivi, regolamenti comunali, provinciali e regionali). Per questi documenti la trasmissione potrà essere limitata in un primo tempo al testo cartaceo eventualmente codificato secondo le regole elaborate dal Centro, e estesa poi, come per i provvedimenti giurisdizionali, anche all'imput attraverso il terminale.

V. *Studi e proposte concernenti la documentazione giuridica.* Il terzo compito dei magistrati dell'UDA è di informare la direzione del Centro sull'uso del terminale formulando le proposte ritenute opportune per il migliore andamento del servizio. In sostanza si richiedono all'UDA studi per il perfezionamento del sistema di ricerca, studi che il Centro valuterà dal punto di vista tecnico.

VI. *Gestione delle apparecchiature elettroniche. Rapporti fra la documentazione tradizionale e la ricerca elettronica: gestione delle biblioteche degli uffici giudiziari.* Il quarto compito dell'UDA consiste nella gestione di ogni altro apparato di telecomunicazione e, in futuro, di ogni altra forma di automazione e di documentazione dell'ufficio giudiziario. Tale compito, riguardato sotto il profilo organizzativo, pone il problema della localizzazione del nuovo ufficio. Occorrono, invero, locali idonei per la sistemazione sia del terminale sia di eventuali macchine aggiuntive (stampanti veloci, visore e archivio microfilm, telex, fotocopiatrice, ecc.) sia della biblioteca di documentazione cartacea dell'ufficio giudiziario, in essa compresa quella di informatica giuridica, biblioteca che dovrà essere coordinata ad un archivio elettronico bibliografico relativo al materiale librario in essa contenuto. La ricerca bibliografica tramite l'elaboratore permetterà di accedere ad un documento non solo per mezzo dei tradizionali canali di ricerca, quali il catalogo per autori, per soggetti (materie) e per classificazione, ma anche attraverso altri canali particolarmente rilevanti ai fini della informazione (le parole del titolo, la collana editoriale, il luogo di edizione, l'editore, l'anno di edizione). Una volta reperito il documento, l'utente potrà conoscere il numero di posizione del volume nella biblioteca dell'ufficio giudiziario.

Ancora il nuovo ufficio dovrà poter disporre di un locale idoneo per lo svol-

gimento dei corsi di istruzione per l'uso del terminale.

VII. *Personale dell'amministrazione della giustizia.* L'esigenza, segnalata nella relazione del CED, che nel locale in cui si trova collocato il terminale sia sempre presente un funzionario o altro dipendente dell'amministrazione, col compito di intermediario nelle ricerche, al fine di assicurare la necessaria continuità di apertura dell'ufficio, pone due problemi: la disponibilità di tale personale e la identificazione attitudinale dello stesso.

La soluzione del primo problema potrà conseguire soltanto all'aumento della pianta organica del personale degli uffici giudiziari. Per la soluzione del secondo problema, ritengo che la selezione attitudinale del personale da destinare all'ufficio di documentazione debba essere limitata alla categoria dei segretari giudiziari, e nell'ambito di essa a quegli elementi dotati di cultura universitaria giuridica. Il coinvolgimento dei funzionari di cancelleria nell'UDA e, più in generale, nel fenomeno informatico si verificherà senz'altro allorché verranno introdotti — e sembra al più presto essendo i tempi ormai maturi — sistemi di automazione delle procedure giudiziarie e di gestione degli uffici giudiziari.

È prevedibile, infatti, che il Ministero della Giustizia valorizzi con provvedimenti di sua competenza, l'UDA con riguardo all'informatica giudiziaria. Questo ufficio, invero, costituisce la condizione prima per qualunque tipo di attività si voglia svolgere con il ricorso ad apparecchiature elettroniche o comunque automatizzate e interessanti le comunicazioni in sede locale.

Legato, in qualche misura, all'organizzazione della segreteria dell'ufficio è il problema delle modalità di svolgimento delle ricerche. Posto che è senza dubbio auspicabile che tutti i magistrati e in genere gli operatori del diritto apprendano

i principi e le modalità del sistema di ricerca Italgire e quindi eseguano le ricerche personalmente, l'ufficio di documentazione e automazione dovrà organizzarsi in modo da consentire all'interessato l'esecuzione delle ricerche sia direttamente sia indirettamente. In quest'ultimo caso, ove l'interessato non sia fisicamente presente, dovrà valutarsi se convenga oppur no prevedere la possibilità di presentare per iscritto la richiesta di ricerca. Mi riferisco al sistema dei moduli, in uso già da tempo presso il CED della Corte di Cassazione. Se siffatto sistema venisse adottato anche dall'UDA e questo non dovesse disporre di esperti ricercatori quali quelli che operano presso il Centro (funzionari di cancelleria laureati in giurisprudenza e profondi conoscitori del sistema di ricerca), il servizio probabilmente dovrà essere strutturato in modo da attribuire ai magistrati dell'ufficio di documentazione, a turno, il compito di esaminare la richiesta di ricerca e tradurre in termini informatici il quesito posto dall'interessato. Questo servizio non si tradurrebbe in una consulenza giuridica sul quesito proposto, consulenza non consentita ove il richiedente sia un libero professionista, perché ai magistrati dell'UDA spetterebbe soltanto di indicare all'intermediario le modalità di consultazione degli archivi elettronici.

VIII. *Altri compiti attribuibili agli UDA.*
Per concludere, accenno a due importanti compiti che potrebbero essere svolti dall'UDA.

Innanzitutto di predisporre per le cause più rilevanti pendenti davanti all'ufficio giudiziario, su richiesta del presidente del collegio o del relatore, un tabulato di informazione giurisprudenziali e dot-

trinarie sulle questioni proposte dalle parti.

In secondo luogo di rendere possibile l'approfondimento di controversi problemi giuridici, che si pongono in sede locale, al fine di una sempre più meditata interpretazione della legge e di una eguale applicazione di essa in situazioni similari. Ciò particolarmente in relazione ai primi impatti delle nuove norme sulla realtà sociale e all'incidenza della evoluzione dei fattori giuridici, socio-culturali, di costume, ambientali, economici, locali e generali, sul diritto positivo vigente. Anche con riguardo a tale compito, sarebbe opportuno che i componenti l'UDA promuovano ogni mese almeno due riunioni.

L'auspicio è che l'ufficio di documentazione e automazione diventi il «Forum» dei magistrati, se non altro negli uffici giudiziari più importanti. Questo incontro costituisce senz'altro un avvio in tale direzione.

2. I DATI RELATIVI ALLE RICHIESTE DI REFERENDUM

Nel periodo settembre-novembre 1980 il Centro ha registrato ed elaborato i dati relativi alle sottoscrizioni presentate a corredo di ben dodici richieste di referendum (i primi dieci da parte dei radicali, l'11° e il 12° dal movimento per la vita) entro l'anno in corso ed esaminate dall'Ufficio Centrale per il Referendum presso la Corte Suprema di Cassazione.

A rendere l'idea dell'impegno organizzativo (memorizzazione ed elaborazione di circa sette milioni di sottoscrizioni arricchite di altri dati relativi alla loro regolarità) si riportano i risultati definitivi delle elaborazioni.

REFERENDUM N. 1 (Legge Cossiga): *Decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge il 6 febbraio 1980, n. 15 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 625, concernenti misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica).*

Sottoscrizioni regolari	539198	89,780%
Sottoscrizioni con una irregolarità	53523	8,912%
Sottoscrizioni con più irregolarità	1240	,206%
Sottoscrizioni coincidenti	4985	,830%
Sottoscrizioni coincidenti con una irregolarità	1562	,260%
Sottoscrizioni coincidenti con più irregolarità	70	,012%
Totale sottoscrizioni	600578	100.000%

REFERENDUM N. 2 (Reati di opinione): *Articoli 256; 266; 269; 270; 271; 272; 273; 274; 279; 290; 291; 292; 292 bis, comma primo, limitatamente alle parole: "290, comma secondo (vilipendio delle forze armate) e 292 (vilipendio della bandiera o di altro emblema dello Stato)"; 293; 299; 302; 303; 304; 305; 327; 342; 402; 403; 404; 414 comma terzo (alla pena stabilita nel numero 1) soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti); 415; 656; 657; 661; 667 e 688 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 e successive modificazioni.*

Sottoscrizioni regolari	557490	90,078%
Sottoscrizioni con una irregolarità	54014	8,727%
Sottoscrizioni con più irregolarità	1248	,202%
Sottoscrizioni coincidenti	4614	,746%
Sottoscrizioni coincidenti con una irregolarità	1475	,238%
Sottoscrizioni coincidenti con più irregolarità	57	,009%
Totale sottoscrizioni	618898	100,000%

REFERENDUM N. 3 (Ergastolo): *Articoli 17, comma primo, n. 2 (l'ergastolo) e 22 del codice penale approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, e successive modificazioni.*

Sottoscrizioni regolari	500438	90,831%
Sottoscrizioni con una irregolarità	44623	8,099%
Sottoscrizioni con più irregolarità	1217	,221%
Sottoscrizioni coincidenti	3496	,635%
Sottoscrizioni coincidenti con una irregolarità	1139	,207%
Sottoscrizioni coincidenti con più irregolarità	45	,008%
Totale sottoscrizioni	550958	100,000%

N.B. Sono state calcolate nelle regolari anche le sottoscrizioni accoppiate automaticamente ai certificati elettorali N.

	6150	1,116%
--	------	--------

REFERENDUM N. 4 (Caccia): *Articoli 6; 7, comma secondo, limitatamente alle parole: "e disciplinare la caccia, tenute presenti le consuetudini e le tradizioni locali"; 8; 9; 10; 11, comma secondo ("È fatta eccezione per le seguenti specie, oggetto di caccia e per i periodi sotto specificati: 1) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 dicembre: quaglia (Coturnix coturnix); tortora (Streptopelia turtur); calandro (Anthus campestris); prisolone (Anthus trivialis); merlo (Turdus merula); 2) specie cacciabili dal 18 agosto alla fine di febbraio: germano reale (Anas platyrhynchos); folaga (Fulica atra); gallinella d'acqua (Gallinula chloropus); 3) specie cacciabili dal 18 agosto fino al 31 marzo: passero (Passer Italiae); passera mattugia (Passer montanus); passera oltremonte).*

tana (*Passer domesticus*); storno (*Sturnus vulgaris*); porciglione (*Rallus aquaticus*); alzavola (*Anas crecca*); canapiglia (*Anas strepera*); fischione (*Anas penelope*); codone (*Anas acuta*); marzaiola (*Anas querquedula*); mestolone (*Anas clypeata*); moriglione (*Aythya ferina*); moretta (*Aythya fuligula*); beccaccino (*Cappella gallinago*); colombaccio (*Columba palumbus*); Frullino (*lymocyptes minimus*) chiurlo (*nomentus arquata*); pittima minore (*limosa lapponica*); pettegola (*Tringa totanus*); donnola (*Mustela nivalis*); volpe (*Vulpes vulpes*); piviere (*Charadrius apricarius*); combattente (*Philomachus pugnax*); 4) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre al 31 dicembre: mammiferi: coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*); lepre comune (*Lepus europaeus*); lepre sarda (*Lepus capensis*); lepre bianca (*Lepus timidus*); camoscio (*Rupicapra rupicapra*); capriolo (*Capreolus capreolus*); cervo (*Cervus elaphus bippelapus*); daino (*Dama dama*); muflone (*Ovis musimon*), con esclusione della popolazione sarda; uccelli: pernice bianca (*Lagopus mutus*); fagiano di monte (*Lyrurus tetrix*); gallo cedrone (*Tetrao urogallus*); coturnice (*Alectoris graeca*); pernice sarda (*Alectoris barbara*); pernice rossa (*Alectoris rufa*); starna (*Perdix perdix*); fagiano (*Phasianus colchicus*); fringuello (*Fringilla coelebs*); pispola (*Anthus pratensis*); peppola (*Fringilla montifringilla*); frosone (*Coccothraustes coccothraustes coccothraustes*); strillozzo (*Emberiza calandra*); colino della virginia; verdone (*Chloris chloris*); fanello (*Carduelis cannabina*); spioncello (*Anthus spinoletta*); 5) specie cacciabile dalla terza domenica di settembre alla fine di febbraio: beccaccia (*Scolopax rusticola*); 6) specie cacciabili dalla terza domenica di settembre fino al 31 marzo: cappellaccia (*Galerida cristata*); tottavilla (*Lullula arborea*); allodola (*Alauda arvensis*); cesena (*Turdus pilaris*); tordo bottaccio (*Turdus philomelos*); tordo sassello (*Turdus iliacus*); taccola (*Coloeus monedula*); corvo (*Corvus frugilegus*); cornacchia nera (*Corvus corone*); pavoncella (*Vanellus vanellus*); 7) specie cacciabile dal 1 novembre al 31 gennaio: cinghiale”) e comma terzo) “Possono essere disposte variazioni dell’elenco delle specie cacciabili, con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, sentito l’Istituto nazionale di biologia della selvaggina ed il comitato di cui all’articolo 4”); 12; 13, comma secondo, limitatamente alle parole: “ai giardini zoologici o” nonché alle parole “o di specie tradizionalmente destinate all’allevamento e al commercio per fini ornamentali o amatoriali”, e comma terzo, limitatamente alle parole: “o per eventuali deroghe al precedente comma, particolarmente per fini scientifici e sperimentali”; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 20, comma primo, lettera e) limitatamente alle parole: “salvo che per i fini di cui all’articolo 18 o nelle zone di ripopolamento e cattura e nei centri di produzione della selvaggina, o nelle oasi di protezione per sottrarli a sicura distruzione o morte, purché, in tale ultimo caso, se ne dia avviso entro 24 ore all’organo venatorio più vicino, che adotterà le decisioni del caso”, lettera e) limitatamente alle parole: “salvo che si tratti della civetta (*Athene noctua*) da utilizzare quale zimbello per la caccia agli alaudidi, nei limiti e nei modi stabiliti dalle leggi regionali”, lettera q) limitatamente alle parole: “esclusi quelli di allevamento” lettera r) limitatamente alle parole: “non proveniente da allevamenti”, lettera t) limitatamente alle parole: “fatta eccezione per gli storni, i passerii e le allodole nel periodo in cui ne è consentita la caccia”; 21; 22; 25; 27, comma primo, limitatamente alle parole: “venatorie e”, comma quarto limitatamente alle parole: “dipendenti degli enti delegati ai sensi dell’articolo 5” e comma quinto (“Agli agenti venatori dipendenti degli enti delegati è vietata la caccia nell’ambito del territorio, in cui esercitano le funzioni, salvo che per particolari motivi e previa autorizzazione degli organi dai quali dipendono”); 28, comma secondo, limitatamente alle parole: “e del richiamo vivo” e comma terzo limitatamente alle parole: “e di ripopolamento”; 29; 30; 31, comma primo, lettera a) limitatamente alle parole: “e la sospensione della concessione della licenza fino a tre anni”, alle parole: “senza avere conseguito la licenza medesima” nonché alle parole: “e la esclusione definitiva della conces-

sione della licenza"; 33 e 36 della legge 27 dicembre 1977, n. 968: "Principi generali e disposizioni per la protezione e la tutela della fauna e la disciplina della caccia".

Sottoscrizioni regolari	655621	90,444%
Sottoscrizioni con una irregolarità	60370	8,328%
Sottoscrizioni con più irregolarità	1386	,191%
Sottoscrizioni coincidenti	5808	,801%
Sottoscrizioni coincidenti con una irregolarità	1645	,227%
Sottoscrizioni coincidenti con più irregolarità	64	,009%
Totale sottoscrizioni	724894	100,00%

REFERENDUM N. 5 (Porto d'armi): *Articolo 42, comma terzo (il questore ha facoltà di dare licenza per porto d'armi lunghe da fuoco e il prefetto ha facoltà di concedere, in caso di dimostrato bisogno, licenza di portare rivoltelle di qualunque misura o bastoni animati la cui lama non abbia una lunghezza inferiore a centrimetri 65), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni.*

Sottoscrizioni regolari	526879	89,938%
Sottoscrizioni con una irregolarità	52340	8,934%
Sottoscrizioni con più irregolarità	1212	,207%
Sottoscrizioni coincidenti	4033	,688%
Sottoscrizioni coincidenti con una irregolarità	1302	,222%
Sottoscrizioni coincidenti con più irregolarità	56	,010%
Totale sottoscrizioni	585822	100,000%

REFERENDUM N. 6 (Tribunali militari): *Articoli 2, 3 comma secondo (per i tribunali militari indicati nel secondo comma dell'articolo precedente, alla costituzione degli uffici anzidetti provvedono, nei modi stabiliti dalla legge, i comandanti delle forze, presso le quali i tribunali stessi sono costituiti); 7; 8 comma primo, numero 1) limitatamente alle parole: "avente grado di generale di brigata, o grado corrispondente delle altre forze armate dello Stato", numero 3) limitatamente alle parole: "di cui sedici ufficiali superiori e otto capitani", nonché alle parole: "nel quale ultimo caso i giudici in eccedenza devono essere anche essi scelti fra gli ufficiali superiori e capitani", comma secondo limitatamente alla parola: "militare", comma terzo limitatamente alla parola: "militari"; 9 comma secondo limitatamente alla parola: "militari"; 10; 11; 12; 13; 14 comma primo numero 3) limitatamente alla parola: "militari" e comma secondo (Almeno due dei tre giudici militari devono essere ufficiali superiori, salvo che trattisi di giudizio a seguito di opposizione proposta contro un decreto penale di condanna); 15; 16; 17; 18; 19; 22; 23; 25 comma secondo (Nei procedimenti a carico di ufficiali generali, le funzioni del giudice istruttore sono affidate a un magistrato militare di grado non inferiore a quello di procuratore militare della Repubblica, designato dal procuratore generale della Repubblica. Fino a quando non sia avvenuta tale designazione, provvede il giudice istruttore del tribunale competente); 27; 28; 29; 30; 31; 32; 33; 34; 35; 36; 37; 38; 39; 40; 41; 42; 43 comma primo limitatamente alle parole: "ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata o equiparato", alle parole: "di cui dieci ufficiali generali, di grado non superiore a generale di divisione o equiparato, comma secondo (I giudici militari appartengono: tre all'esercito, due alla marina, due all'aeronautica e uno a ciascuna delle altre forze militari), comma terzo limitata-*

l'Esercito in servizio permanente effettivo ed", nonché alle parole: "di concerto col Ministro per la Difesa", comma secondo limitatamente alle parole: "Prendere accordi con gli stati maggiori delle Forze armate per quanto è necessario in relazione all'addestramento militare e al concorso dei reparti del Corpo alle operazioni militari in caso di emergenza", e comma terzo limitatamente alle parole: "Assume la carica di Comandante in seconda il generale di divisione più anziano della Guardia di Finanza"; 5 comma primo limitatamente alle parole: "possono esservi assegnati ufficiali di altre Forze armate, ai sensi del successivo articolo 7", e comma secondo (Per le esigenze addestrative di carattere militare e per il collegamento collo stato maggiore dell'Esercito è assegnato al Comando generale un generale di brigata dell'Esercito in Servizio permanente); 7; 8 comma primo limitatamente alle parole: "o di altre Forze armate"; 10 della legge 23 aprile 1959, n. 189 (Ordinamento del corpo della Guardia di Finanza).

Sottoscrizioni regolari	508384	89,373%
Sottoscrizioni con una irregolarità	54321	9,550%
Sottoscrizioni con più irregolarità	1303	,229%
Sottoscrizioni coincidenti	3636	,639%
Sottoscrizioni coincidenti con una irregolarità	1139	,200%
Sottoscrizioni coincidenti con più irregolarità	51	,009%
Totale sottoscrizioni	568834	100,000%

REFERENDUM N. 11 (Aborto 1): Legge 22 maggio 1978, n. 194 recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" limitatamente agli articoli: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole: "senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8"; terzo comma: "Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni"; quarto comma: "La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi"; quinto comma: "Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile" settimo comma: "Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma"; articoli 20, 21.

Sottoscrizioni regolari	549866	93,461%
Sottoscrizioni con una irregolarità	35909	6,103%
Sottoscrizioni con più irregolarità	1358	,231%
Sottoscrizioni coincidenti	994	,169%
Sottoscrizioni coincidenti con una irregolarità	204	,035%
Sottoscrizioni coincidenti con più irregolarità	8	,001%
Totale sottoscrizioni	588339	100,000%

REFERENDUM N. 12 (Aborto 2): Legge 22 maggio 1978, n. 194 recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sulla interruzione volontaria della gravidanza" limitatamente agli articoli: 4, 5; 6, limitatamente alle parole "dopo i primi novanta giorni",

“tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie e malformazioni del nascituro”, “o psichica”; 8, 12, 13, 14, 15; 19, primo comma, limitatamente alle parole “negli articoli 5 o 8”; terzo comma: “Se l'interruzione volontaria della gravidanza avviene senza l'accertamento medico dei casi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 6 o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7, chi la cagiona è punito con la reclusione da uno a quattro anni”; quarto comma: “La donna è punita con la reclusione sino a sei mesi”; quinto comma: “Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste da comma precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile”; settimo comma: “Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma”.

Sottoscrizioni regolari	509681	92,343%
Sottoscrizioni con una irregolarità	40047	7,256%
Sottoscrizioni con più irregolarità	1011	,183%
Sottoscrizioni coincidenti	958	,174%
Sottoscrizioni coincidenti con una irregolarità	235	,043%
Sottoscrizioni coincidenti con più irregolarità	13	,002%
Totale sottoscrizioni	551945	100,000%

3. NOTIZIE TECNICHE

Nei prossimi giorni si inizierà a rendere gradualmente operativa la nuova rete di trasmissioni dati.

Ciò comporterà, tra l'altro, che:

- 1) non saranno più presenti sullo schermo le bande laterali di delimitazione;
- 2) sui terminali TCV 260 il «volta pagina» dovrà essere richiesto premendo il tasto SEND;
- 3) sui terminali del tipo telescrivente il

«volta pagina» dovrà essere richiesto premendo il tasto RETURN;

- 4) per eseguire la ricerca non sarà sufficiente accendere il terminale, ma occorrerà digitare sulla tastiera la sigla \$FIND.

Quest'ultima modalità operativa è imposta dalla esigenza attuale di rendere disponibile la rete di comunicazione anche per utilizzazioni diverse dalla ricerca documentale e dalla esigenza futura di rendere possibile un controllo sull'accesso al sistema di ricerca del CED.